

IL SINDACO

RICHIAMATO il provvedimento la diffida prot. n.25518 del 16/04/2019 ed il successivo provvedimento di proroga dei termini prot. 28746 del 03/05/2019, con cui è stato richiesto e diffidato alla Società denominata "...omissis...", concessione ...omissis...e per essa il legale rappresentante ...omissis..., in qualità di proprietario dell'immobile sito in viale ...omissis...di questo Comune, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 20 particella 1227 categoria D/8, di provvedere nel più breve tempo possibile, e *comunque entro il giorno 24 Maggio 2019 a produrre documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti presumibilmente cemento-amianto nella tettoia in fibrocemento dello "...omissis..."*, come sopra individuato;

nel caso affermativo, a produrre documentazione relativa a:

nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento (Punto 4° del DM 6.9.94; Allegato Dal D.D.S.S. n.° 33 del 30.01.2003):

agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio (di esposizione e dispersione di fibre di amianto) (punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado" e Allegato D del D.D.S.S. n° 33 del 30.01.2003);

dettagliata documentazione fotografica da cui si evinca in maniera chiara lo stato di conservazione dell'estradosso ed immagini in modalità macro da cui si possa evidenziare l'eventuale affioramento di fibre dalla superficie esterna.

Per quanto concerne l'aspetto riguardante il necessario ed urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del sito inquinato considerando nella sua interezza, finalizzate a salvaguardare la salute pubblica si significa che i soggetti obbligati dovranno incaricare esclusivamente Ditte specializzate di comprovata professionalità relativamente alla problematica amianto. La procedura di messa in sicurezza sarà indicata ed adeguatamente certificata dalla Ditta operante così come prescritto dal comma 2 dell'art.7 del D.M. n.471 del 25/10/1999 e succ. mod. ed integrazioni.

RICHIAMATA la nota dello scrivente Settore prot. n. 31250 del 13.05.2019 con cui è stata trasmessa all'Asur Area Vasta 5 ed alla Polizia municipale di San Benedetto del Tronto la documentazione prodotta dalla Ditta relativa alla "Valutazione Stato di Conservazione dei manufatti in cemento amianto" presenti presso lo "...omissis...", pervenuta al protocollo generale dell'Ente con n. 31129 del 13.05.2019;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Area Vasta 5, prot. n. 87292 del 26/11/2019 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 78385 del 26/11/2019) ad oggetto: "**PARERE IGIENICO SANITARIO-Presenza di tettoia in fibrocemento nello "...omissis..."**, sito in Viale ...omissis...nel comune di San Benedetto del Tronto - Conc. ...omissis..." della quale si riporta uno stralcio (*testualmente*):

Nel rispetto della normativa di riferimento, i Soggetti obbligati hanno esibito il piano di valutazione dello stato di conservazione della tettoia e le risultanze consequenziali all'analisi visiva/quantitativa dei materiali contenenti amianto dimostrano un **Discreto** stato di conservazione.

Si significa che la documentazione pervenuta con lo Stato di Valutazione con nota n° 30813 del 13.05.2019, non risulta adeguata alla richiesta di cui alla Diffida del comune di S. Benedetto del Tronto n° 28746 del 03.05.2019 e nello specifico a quanto espressamente previsto dal paragrafo n° 1b.1 del D.M.06.09.94.

La documentazione fotografica, che si allega in copia, relativa alle ispezioni visive effettuate dal Personale di Vigilanza di questo Servizio in data 30.7.2019 e 18.10.2019 comprovano la presenza di m.c.a. non integro per la presenza di residui e stallatiti a bordo lastre, licheni, sfaldamento del trattamento superficiale (incapsulante). Tale evidenza rappresenta la presenza degli indicatori di cui al paragrafo 7 a) del D. M. 06.09.94.

Considerando l'estensione superficie del manufatto (circa 180mq), la vetustà del manufatto (installazione anni 70 circa), frequenza utilizzo dell'edificio in cui è presente il manufatto (continuo), tipologia di utilizzo (commerciale/residenziale), numero di soggetti che utilizzano l'edificio in cui è presente il manufatto (superiore a 10 - trattasi di stabilimento balneare ubicato in zona lungomare a confine anche con la pista ciclabile), la tipologia di soggetti che utilizzano l'edificio (bambini, adulti, anziani), ubicazione dell'edificio in cui è presente il manufatto rispetto alla densità di popolazione (zona residenziale, a confine con la pista ciclabile al pari di strutture sensibili) e per ultimo è da valutarsi la probabilità del danno accidentale elevato (condizioni microclimatiche avverse) pertanto si ritiene che non sia congrua la valutazione finale esaminata e la presenza degli indicatori sopradescritti evidenziano un possibile rilascio di fibre in ambiente esterno.

A fini di tutela della salute pubblica, secondo il principio precauzionale di minor rischio possibile sarà necessario *prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro l'anno raccomandando di adottare una specifica procedura operativa per i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre e più precisamente per il periodo intercorrente tra lo stato attuale e la bonifica della copertura si dovranno attuare adeguate misure di sicurezza.*

Si rammenta che l'eventuale rimozione e smaltimento delle lastre in cemento amianto dovrà avvenire secondo modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia di cessazione dell'impiego di amianto (D.M. 06.09.1994).

DATO ATTO che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che *"I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale"* ed all'art. 3 che *"In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale"*;

VISTO quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: *"... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale"*;

DATO ATTO che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-duodecies. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento- (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante *"Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*);

c) Confinamento: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che *"Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto"*

indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

VISTI

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

VISTI

- la **legge n° 257/92** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro", in particolare l'art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto);
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- D.M. 29/07/2004 n. 248;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 "norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833";
- il decreto del dirigente della posizione di funzione prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n.28/SPU del 14/11/2017 della Regione Marche;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

CONSIDERATA la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti dominus*, quindi, nel caso di specie, nei confronti della proprietà superficaria dell'immobile in argomento, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che risulta essere proprietaria superficaria dell'immobile in esame, distinto al Catasto Fabbricati: al foglio 20 particella 1227 categoria D/8,

La Società denominata "...omissis...", concessione ...omissis...e per essa il legale rappresentante pro-tempore in carica;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente), e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

ORDINA

Alla Società denominata "...omissis...", concessione ...omissis...e per essa il legale rappresentante pro-tempore, in qualità di proprietaria superficaria dell'immobile sito in questo Comune in viale ...omissis... contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 20 particella 1227 categoria D/8,

sulla base delle considerazioni della succitata nota ASUR prot 87292 del 26.11.2019 di cui si riporta uno stralcio: "In considerazione dell'estensione della superficie del manufatto (circa 180 mq.), la vetustà del manufatto, la frequenza di utilizzo dell'edificio in cui è presente il manufatto (continuo), la tipologia di utilizzo, il numero dei soggetti che utilizzano l'edificio in cui è presente il manufatto, la tipologia di soggetti che utilizzano l'edificio(bambini, adulti, anziani), l'ubicazione dell'edificio in cui è presente il manufatto rispetto alla densità di popolazione...e per ultimo è da valutarsi la probabilità del danno accidentale elevato (condizioni microclimatiche avverse) pertanto si ritiene che non sia congrua la valutazione finale esaminata e la presenza degli indicatori sopradescritti evidenziano un

possibile rilascio di fibre in ambiente esterno. Ai fini della tutela della salute pubblica, secondo il principio precauzionale di minor rischio possibile, di prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, raccomandando di adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre e più precisamente per il periodo intercorrente tra lo stato attuale e la bonifica della copertura si dovranno attuare adeguate misure di sicurezza.

Le idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it (categoria 10 A), nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del **piano di lavoro.**

Quest'ultimo dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, mediante invio di un originale all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19 – 63074 San Benedetto del Tronto e di una copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax n.° 0735.794711).

Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19–63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

Società denominata "...omissis...", concessione ...omissis...e per essa al legale rappresentante pro-tempore, sede legale in viale ...omissis...;

- trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco
Pasqualino Piunti**